COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

PARERE del REVISORE UNICO LEGALE dei CONTI alla REVISIONE della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, alla RICOGNIZIONE ANNUALE delle ECCEDENZE di PERSONALE ed alla PROGRAMMAZIONE dei FABBISOGNI di PERSONALE dell'ENTE per il TRIENNIO 2020/2022

Il Revisore unico legale dei conti del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG), dr. Stefano Consoli,

PRESO ATTO CHE

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968, concernente la "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private";
- a norma dell'art. 91 del D. L.vo n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria per l'anno 2005), le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. L.vo n. 165/2001, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione legale dei conti degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 (Legge Finanziaria per l'anno 1998);
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale dipendente degli Enti Pubblici, come disciplinati dall'art. 3 del predetto Decreto Legge, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore legale dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. L.vo n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. L.vo n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la



pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTI

- l'art. 22, comma 1, del D. L.vo n. 75/2017, in merito alle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. L.vo n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D. L.vo n. 75/2017 ed emanate con D.M. dell'08/05/2018;
- l'art. 33 del D. L.vo n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'01/01/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, che prevede che dall'anno 2018 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

RILEVATO

che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006, è pari a € 877.498,73=, al netto delle deduzioni fissate dalla vigente normativa;

CONSIDERATI

- l'attuale consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi forniti alla cittadinanza, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. L.vo n. 165/2001;
- i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2019, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RICHIAMATI

- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio



precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);

- l'art. 14bis del D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26, in vigore dal 30 marzo 2019, che prevede per il triennio 2020-2022, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che gli Enti Locali possano computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, che quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Considerato quindi che, allo stato attuale della normativa, per gli anni 2020/2021/2022 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli Enti Locali al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso, a cui si aggiungono i residui assunzionali del quinquennio precedente non utilizzati;

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della vigente normativa, non dispone residui assunzionali;

Considerato che per gli anni 2020/2022 non si prevedono, al momento, cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato;

Ritenuto di prevedere assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. n. 122, nonché dell'art. 36, del D. L.vo n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora "pareggio di bilancio");

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;

Considerato, quindi, che tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;

Ribadito il concetto che la dotazione organica del personale dell'Ente ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel

rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Rilevato che l'organigramma dell'Ente nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti resta invariato rispetto a quello indicato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31/07/2018;

Richiamati il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il CCNL vigente;

Visto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 (TUEL), il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile dell'Area 2 P.E.F.;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed alla programmazione dei fabbisogni di personale del Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) per il triennio 2020/2022, per le motivazioni sopra descritte.

Brescia, 08 Agosto 2019

Marin por u

II Revisore unico legale dei conti dr/Stefano Consoli